DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1975

che autorizza l'Irlanda ad adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/209/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

considerando che, a norma dell'articolo 133 dell'atto di adesione e del paragrafo 1 della tabella III dell'allegato VII dell'atto medesimo, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada è differita al 1° gennaio 1976 ;

considerando che, con lettera del 18 dicembre 1975, il governo irlandese ha chiesto, a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia nel settore dei trasporti su strada, ed in particolare a sospendere, sino al 31 dicembre 1977, l'applicazione al traffico nazionale del regolamento (CEE) n. 543/69 ;

considerando che nel Regno d'Irlanda l'industria degli autotrasporti è in gran parte costituita da piccole imprese, dove in molti casi il proprietario è il conducente stesso dell'autoveicolo ;

considerando che, sulla base delle informazioni fornite dal governo d'Irlanda, l'industria dei trasporti di merci incontra forti difficoltà economiche per effetto dell'attuale recessione ;

considerando che, per le caratteristiche geografiche dell'Irlanda la lunghezza media dei percorsi tra i più importanti centri abitati, unita alle condizioni medie delle strade, comporta per il viaggio di andata e ritorno — su cui è imperniata l'industria irlandese — tempi di guida giornalieri alquanto superiori a quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/69 ; che l'applicazione obbligatoria alla nuova durata consentita di guida e delle nuove distanze verrebbe a ingenerare grande confusione negli orari e nei registri di servizio già istituiti e incontrerebbe l'opposizione dei lavoratori dipendenti a motivo delle più frequenti e non desiderate assenze da casa o dalla sede di lavoro ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 renderebbe più acute le gravi e persistenti difficoltà in cui versa l'industria dei trasporti stradali ; che, secondo le stime irlandesi, l'applicazione del regolamento determinerebbe un rialzo dei costi fino al 30 % ; che, stante l'attuale difficile situazione economica, l'onere di tali costi supplementari sull'industria dei trasporti stradali irlandesi risulterebbe ora relativamente maggiore di quanto non sia stato nei sei Stati membri originari all'atto dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 543/69 in condizioni nettamente più favorevoli ;

considerando che, nelle attuali condizioni economiche, una riduzione dei tempi di guida in conformità del regolamento (CEE) n. 543/69 non determinerebbe un aumento del numero dei conducenti e dei veicoli per effetto della minore produttività, del minore impiego di capitali e di un'ulteriore riduzione del volume di traffico nonché dei servizi ;

considerando che l'industria dei trasporti in Irlanda registra già un elevato e crescente livello di disoccupazione che, nello scorso anno, ha segnato un aumento del 60 % nel caso dei conducenti ; che tale situazione sarà ulteriormente aggravata dalla summenzionata riduzione dei servizi ;

considerando che è improbabile che i lavoratori dell'industria in questione siano disposti ad accettare una riduzione dei salari proporzionata alla riduzione obbligatoria dei tempi di guida derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 ;

considerando che è necessario un margine di tempo per consentire ai datori di lavoro e ai loro dipendenti di conformare le rispettive modalità e condizioni di lavoro alla situazione che sarebbe determinata dall'entrata in vigore del regolamento ;

considerando che nell'attuale situazione di traffico ridotto i conducenti proprietari dell'autoveicolo dovranno affrontare problemi particolari connessi con i minori redditi ;

considerando che è necessario concedere al governo irlandese un ulteriore periodo di tempo per consentirgli di preparare ed indurre le parti sociali ad accettare progressivamente le misure di cui trattasi ;

considerando che l'applicazione del regolamento avrebbe ripercussioni particolarmente gravi nelle zone più svantaggiate del paese, in cui anche adesso i

servizi sono molto limitati e costituiscono già in una certa misura, un servizio sociale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 dovrà essere applicato soltanto ai veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1976 ; che ciò costituirà soltanto un costo supplementare minore dell'industria ; che una graduale introduzione secondo le modalità previste costituisce un importante progresso in ordine all'informazione circa l'utilità del tachigrafo e all'ottenimento del consenso degli utenti ; che il tachigrafo istituito dal regolamento (CEE) n. 1463/70 rappresenta un progresso significativo per quanto riguarda la verifica ed il controllo in materia sociale dei trasporti su strada ;

considerando che le difficoltà incontrate dall'industria irlandese dei trasporti stradali sono di natura tale da rendere insufficiente il periodo compreso tra l'adesione e l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 previsto nell'atto di adesione ; che un ulteriore periodo di sei mesi offrirà all'Irlanda la possibilità di proseguire l'azione intesa a ristabilire la situazione e ad adattare il settore interessato all'economia del mercato comune ; che una deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 è sufficiente a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 135 dell'atto di adesione ;

considerando che un'autorizzazione di deroga temporanea non sarebbe tale da deteriorare in alcun modo le condizioni sociali di cui beneficiano i lavoratori dei trasporti su strada ;

considerando che l'Irlanda dovrebbe riferire regolarmente in merito all'evoluzione della situazione nel settore interessato al fine di consentire alla Commissione di riesaminare la propria decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'Irlanda è autorizzata fino al 30 giugno 1976 ad adottare misure nazionali relativamente ai trasporti effettuati sul territorio nazionale, in deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

2. Tali misure nazionali dovranno risultare almeno altrettanto favorevoli ai lavoratori dell'industria dei trasporti quanto la legislazione nazionale attualmente in vigore, ma potranno comportare misure intese ad attuare progressivamente le norme contenute nel regolamento n. (CEE) n. 543/69.

Articolo 2

1. L'Irlanda notificherà immediatamente alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 1.

2. L'Irlanda informerà la Commissione dell'evoluzione della situazione nel settore interessato e farà pervenire alla Commissione medesima anteriormente al 1° aprile 1976 un prospetto delle misure che saranno adottate in applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 3

1. La Commissione riesaminerà questa decisione entro e non oltre il 30 aprile 1976.

2. A prescindere dal riesame di cui al paragrafo precedente, la Commissione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente decisione ove essa constati che le condizioni che l'hanno motivata sono mutate o che gli effetti della decisione medesima risultino più ampi di quanto richieda il suo oggetto.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI